



Regolamento 09 Imposta sugli oli minerali

02 Fabbricazione e deposito – allegato 2.4.3

Stabilimento di fabbricazione di biocarburanti per la produzione di energia elettrica

Indice

1	In generale	3
2	Procedura di autorizzazione	3
2.1	Domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato).....	3
2.2	Domanda di agevolazione fiscale	3
2.2.1	Validità	4
2.2.2	Tasse.....	4
3	Esigenze tecniche poste allo stabilimento di fabbricazione per la produzione di biocarburanti	4
4	Contabilità merci	4
5	Obbligo di notifica.....	5
6	Onere della prova.....	5
7	Collaudo e controlli.....	5
8	Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni quadro	5
9	Dichiarazione fiscale	6
9.1	Dichiarazione fiscale per stabilimenti di fabbricazione con agevolazione fiscale ..	6
9.2	Dichiarazione fiscale per stabilimenti di fabbricazione senza agevolazione fiscale	6
10	Contatti	6

2.4.3 a Stabilimento di fabbricazione di biocarburanti per la produzione di energia elettrica

1 In generale

Chi fabbrica biocarburante conformemente all'[articolo 68](#) dell'ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposta sugli oli minerali ([OIOM; RS 641.611](#)) necessita di una licenza quale stabilimento di fabbricazione ai sensi [dell'articolo 28](#) della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali ([LIOM; RS 641.61](#)). Questa deve essere richiesta all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC¹ ([art. 72 OIOM](#)).

Il biocarburante per la produzione di energia elettrica prodotto in uno stabilimento di fabbricazione soggiace all'imposta sugli oli minerali. Esso può beneficiare di un'agevolazione fiscale solo se le esigenze ecologiche e sociali di cui all'[articolo 12b LIOM](#) sono soddisfatte.

Secondo l'[allegato 2 cifra 82](#) dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico ([OIAI; RS 814.318.142.1](#)), i biocarburanti possono essere impiegati solo in motori a combustione stazionari, se soddisfano le esigenze di cui all'[allegato 5 cifra 13](#) di tale ordinanza. Inoltre, nell'impiego come combustibili da riscaldamento i biocarburanti possono essere utilizzati solo in impianti con una potenza termica superiore a 350 kW. Le rispettive domande vengono valutate dall'ufficio cantonale competente in materia di inquinamento atmosferico.

2 Procedura di autorizzazione

2.1 Domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato)

L'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato) di biocarburanti per la produzione di energia elettrica deve essere richiesta con il [modulo 45.91](#). Alla domanda occorre allegare la seguente documentazione supplementare:

- piani dell'impianto
- rapporti
- autorizzazioni cantonali²
- altro

L'esito della verifica viene comunicato al richiedente mediante decisione impugnabile. In caso di valutazione positiva della domanda e dopo un eventuale collaudo da punto di vista fiscale sul posto, lo stabilimento riceve un'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato) valida fino a nuovo avviso.

Attenzione: se nel [modulo 45.91](#) lo stabilimento di fabbricazione non richiede alcuna agevolazione fiscale ai sensi del punto 2.2, occorre osservare anche l'obbligo di dichiarazione fiscale di cui al punto 9.2.

2.2 Domanda di agevolazione fiscale

Con il [modulo 45.91](#) è possibile richiedere contemporaneamente anche l'agevolazione fiscale per il biocarburante fabbricato. Per beneficiare di tale agevolazione, esso deve adempiere le esigenze ecologiche e sociali.

¹ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, Imposta sugli oli minerali, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

² La ripresa e la trasformazione di rifiuti soggetti a controllo (p. es. oli alimentari usati) conformemente all'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti ([OTRif; RS 814.610](#)) nonché di sottoprodotti di origine animale (inclusi i resti alimentari) secondo l'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale ([OSOAn; RS 916.441.22](#)) necessitano di un'autorizzazione cantonale. In tali casi, l'UDSC rilascia l'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato) solo in presenza della relativa autorizzazione cantonale.

Nel caso delle materie prime che rispettano le condizioni della [lista positiva della DGD](#), le esigenze ecologiche sono sempre considerate adempite.

Qualora non tutte le materie prime soddisfino le condizioni della [lista positiva della DGD](#), per beneficiare dell'agevolazione fiscale occorre presentare all'UDSC anche il [modulo 45.85](#) (modulo principale con l'[allegato A1](#), il [supplemento all'allegato A1](#) e l'[allegato B](#)).

L'agevolazione fiscale è concessa solo per le materie prime richieste e autorizzate. Esse non possono essere miscelate in alcun momento con altre materie prime (non autorizzate). Se vengono impiegate materie prime che non hanno ottenuto l'autorizzazione dell'UDSC, l'imposta sugli oli minerali è dovuta per l'intera quantità di carburante prodotta per unità di dichiarazione (ovvero un anno).

2.2.1 Validità

L'agevolazione fiscale è valida quattro anni a partire dalla data della decisione e può essere revocata dall'UDSC qualora le condizioni non siano più adempite.

Prima della scadenza del termine di validità è necessario presentare all'UDSC una nuova domanda relativa alla prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche e sociali, sempre che l'agevolazione fiscale debba ancora essere fatta valere. Per garantire una transizione senza intralci, le nuove domande vanno inoltrate all'UDSC almeno quattro mesi prima della scadenza dell'agevolazione fiscale.

2.2.2 Tasse

Per il trattamento di domande relative ad agevolazioni fiscali per biocarburanti viene riscossa una tassa conformemente all'ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane ([RS 631.035](#); [appendice Tariffa degli emolumenti, cifra 7.13](#)).

Per ciascuna domanda si applicano le seguenti aliquote:

– domande concernenti carburanti secondo l'articolo 12b capoverso 2 LIOM prodotti esclusivamente a partire da materie prime che figurano nella lista positiva della DGD	fr. 100.00
– altre domande concernenti carburanti secondo l'articolo 12b capoverso 2 LIOM	fr. 300.00
– domande concernenti altri carburanti	fr. 1000.00

La tassa è dovuta anche quando la domanda viene rifiutata.

Lo stesso vale nei casi in cui, durante il periodo di validità di una prova, vi sono modifiche concernenti, ad esempio, le materie prime, il processo di fabbricazione, il flusso di merci o le persone coinvolte nel commercio, che incidono sulle esigenze ecologiche e sociali nonché comportano l'emanazione di una nuova decisione.

3 Esigenze tecniche poste allo stabilimento di fabbricazione per la produzione di biocarburanti

Appartengono allo stabilimento di fabbricazione tutte le parti destinate alla fabbricazione di biocarburanti nonché le aree di deposito delle materie prime, delle sostanze ausiliarie e del biocarburante.

L'UDSC può stabilire di volta in volta i requisiti tecnici.

4 Contabilità merci

Occorre tenere una contabilità merci semplice:

- Per i biocarburanti gassosi (p. es. biogas) devono essere desumibili le quantità di materie prime impiegate (contabilità «input») e le quantità di energia elettrica prodotta (suddivise in base al consumo proprio e all'immissione nella rete elettrica).
- Per i biocarburanti liquidi devono essere desumibili le quantità di materie prime acquistate, di carburante prodotto e di carburante impiegato per il consumo proprio.
- La contabilità merci e tutta la relativa documentazione (p. es. fatture, bollettini di fornitura, giustificativi della contabilità merci) devono essere conservati per cinque anni e presentati all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) su richiesta.

5 Obbligo di notifica

Lo stabilimento di fabbricazione deve informare immediatamente l'Imposta sugli oli minerali dell'UDSC in merito a:

- modifiche relative alle materie prime e/o al processo di fabbricazione (solo in caso di agevolazione fiscale)
- modifiche concernenti il flusso di merci e/o le persone coinvolte nel commercio (solo in caso di agevolazione fiscale)
- modifiche che influiscono sulle condizioni di produzione socialmente accettabili (solo in caso di agevolazione fiscale)
- modifiche tecniche allo stabilimento di fabbricazione e/o all'impianto di produzione (p. es. cambiamenti architettonici, ampliamento dell'impianto);
- modifiche dell'impiego del biocarburante fabbricato (p. es. vendita del carburante anziché produzione di energia elettrica)

6 Onere della prova

Su richiesta dell'UDSC occorre fornire la documentazione comprovante che le materie prime effettivamente utilizzate per produrre il carburante sono conformi alle disposizioni per la concessione dell'agevolazione fiscale.

7 Collaudo e controlli

L'UDSC può procedere a un collaudo dell'impianto di produzione in loco prima della concessione dell'autorizzazione oppure eseguire controlli senza preavviso dopo la concessione dell'autorizzazione.

8 Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni quadro

L'[articolo 28 LIOM](#), l'[articolo 68 OIOM](#) e la cifra 2.4 del Regolamento 09 Imposta sugli oli minerali nonché – in caso di agevolazione fiscale – l'[articolo 12b LIOM](#), gli articoli [19c](#) e [19d](#) OIOM e la cifra 4.8.2 del regolamento 09 Imposta sugli oli minerali sono parte integrante della domanda.

Se

- vengono impiegate materie prime non richieste e non approvate (punto 2.2); o
- le esigenze sociali non sono adempiute (punto 2.2); o
- le esigenze tecniche richieste dall'UDSC non sono soddisfatte (punto 3); o
- non viene tenuta alcuna contabilità merci oppure viene tenuta in modo lacunoso (punto 4); o
- l'obbligo di notifica non viene rispettato (punto 5); o
- non è possibile presentare documenti/giustificativi quale prova della corretta concessione dell'agevolazione fiscale oppure quelli presentati non sono sufficienti (punto 6),

restano riservate la multa disciplinare, la riscossione posticipata dell'importo dell'agevolazione fiscale fatta valere a torto nonché l'avvio di una procedura penale. Può inoltre essere revocata la concessione dell'agevolazione fiscale o l'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato).

9 Dichiarazione fiscale

9.1 Dichiarazione fiscale per stabilimenti di fabbricazione con agevolazione fiscale

Nel caso di stabilimenti di fabbricazione con agevolazione fiscale (con prova ecologica e sociale) si rinuncia a una dichiarazione fiscale annuale delle quantità di biocarburante fabbricate.

9.2 Dichiarazione fiscale per stabilimenti di fabbricazione senza agevolazione fiscale

Gli stabilimenti di fabbricazione senza agevolazione fiscale sono tenuti a dichiarare per l'imposizione, spontaneamente e una volta all'anno, la quantità di carburante fabbricata. A tal fine occorre inviare all'UDSC il [modulo 45.27](#), relativo alla dichiarazione fiscale annuale per stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti destinati alla produzione di energia elettrica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

10 Contatti

Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi direttamente a:

Daniela Pichardo

Tel.: 058 463 48 74

e-mail: daniela.pichardo@bazg.admin.ch

Wolfgang Kobler

Tel.: 058 465 41 16

e-mail: wolfgang.kobler@bazg.admin.ch

Centrale dell'imposta sugli oli minerali

Tel.: 058 462 67 77

e-Mail: minoest@bazg.admin.ch